

Procedura per la segnalazione di violazioni e illeciti

c.d. Whistleblowing



Rev. 3 del 2023 – Quarta emissione

Adeguamento ex D.lgs. 24/2023 con ampliamento destinatari, tutele dei segnalanti e modalità di segnalazione.

Redazione	Verifica	Approvazione
Responsabile Servizio Internal Audit e RPCT Angelo Paolo RAU f.to digitalmente in data 11.07.2023	Responsabile Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo Roberto COLCERASA f.to digitalmente in data 12.07.2023	Direttore Generale Andrea CIAMPALINI f.to digitalmente in data 12.07.2023



**REGIONE
LAZIO**

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI

Rev. 0 del 2016	Prima emissione
Rev. 1 del 2017	Introduzione del sistema informatico di gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità
Rev. 2 del 2018	Aggiornamento del sistema informatico utilizzato per la gestione delle segnalazioni

I. PREMESSA

La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come *whistleblowing*) è stata introdotta dalla [Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”](#) che ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”.

Con la Legge n. 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina *whistleblowing* che ha incluso anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Il recente Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “[Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali](#)” (di seguito Decreto) ha recepito la Direttiva Europea emanata al fine di garantire ai segnalanti una sempre maggiore tutela e protezione da ritorsioni e favorire l’emersione degli illeciti, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dello strumento del *whistleblowing* sia nel settore pubblico che nel settore privato.

Per *whistleblower* si intende dunque la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea (nei settori specificati dal Decreto), che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il Decreto individua le seguenti 4 modalità di trasmissione delle segnalazioni:

- canale interno
- canale esterno (gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC)
- divulgazione pubblica
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile

La segnalazione esterna all’ANAC può essere effettuata solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) il canale interno non sia attivo o non sia conforme;
- b) la segnalazione interna non abbia avuto seguito;
- c) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- [Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”](#)
- [Decreto legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”](#)

3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

I destinatari della procedura legittimati a segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della Società, previsti dal Decreto sono:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti);
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza.

La segnalazione, per la quale si applica la tutela prevista dal Decreto, può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

4. SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della procedura è quello di fornire istruzioni utili sulle modalità di inoltro delle segnalazioni effettuate dai destinatari sopra richiamati mediante l'utilizzo dei canali interni predisposti dalla Società, garantendo loro la massima protezione e riservatezza al fine di prevenire qualsiasi eventuale comportamento ritorsivo o discriminatorio conseguente alla segnalazione.

5. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e deve contenere tutti gli elementi utili affinché il soggetto destinatario (rappresentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT) possa procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

In particolare, è necessario che nella segnalazione risultino evidenti:

- il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti nonché indicare eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni anonime non possono essere inoltrate attraverso la piattaforma informatica in uso, che non prevede la possibilità di inviare segnalazioni per un utente che non sia registrato e che non abbia fornito i suoi dati identificativi.

Il RPCT considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione così come previsto dal Decreto, può avere come oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

➤ **violazioni di disposizioni normative nazionali**

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG 231)

➤ **violazioni di disposizioni normative europee**

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e Aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha previsto che le sopra richiamate tipologie di *whistleblower* possano inoltrare le segnalazioni attraverso i seguenti **canali di segnalazione interna**:

- **piattaforma informatica aziendale**¹ (per il cui utilizzo è disponibile il *Manuale operativo per l'utilizzo del software per la gestione delle segnalazioni*) che risponde ai requisiti per la tutela della riservatezza e trattamento dei dati prevista dal Decreto, consentendo di:

¹ da utilizzare in via preferenziale

- prevedere il disaccoppiamento dei dati del segnalante che vengono crittografati e tenuti separati da quelli della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima rendendo possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non risalire all'identità del segnalante se non nei casi previsti dalla norma;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

Inoltre, la piattaforma consente di:

- informare automaticamente il whistleblower, dal momento dell'inoltro della segnalazione, tramite sms o e-mail (al numero di telefono o alla mail indicati in fase di registrazione) sullo stato di avanzamento della segnalazione (archiviazione/richiesta di integrazioni/avvio del procedimento istruttorio).

Inoltre, ferma restando la consapevolezza da parte del segnalante di manifestare immediatamente in sede di segnalazione la propria identità differentemente dalla segnalazione effettuata tramite sistema informativo, le segnalazioni possono essere inviate mediante:

- **posta elettronica**, utilizzando, ai fini della tutela della riservatezza, un indirizzo non riconducibile al segnalante ma utilizzabile per eventuali scambi diretti di informazione con il RPCT:
MAIL anticorruzione@lazioinnova.it
PEC anticorruzione@pec.lazioinnova.it
- **posta ordinaria** utilizzando una doppia busta chiusa, in cui riportare all'esterno la dicitura "Riservata/Personale" e all'interno, in altra busta chiusa², l'indicazione delle generalità del segnalante, indirizzata a:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
di Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/a
00184 Roma
Riservata/Personale
- **numero telefonico** del RPCT riportato nella specifica sezione "Società Trasparente" > "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" > "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"
- **incontro diretto**, con il RPCT ove richiesto dal whistleblower, fissato entro un termine di 7 giorni dalla data della richiesta da effettuarsi tramite indirizzo mail o numero telefonico.

8. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

In coerenza con la normativa di riferimento la Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione interno al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 4 c. 5 del D.lgs. 24/2023) che ha il compito di effettuare le attività di analisi e verifica della segnalazione, eventualmente avvalendosi, ove necessario, di una risorsa o di un gruppo di lavoro all'uopo designato, nel rispetto dei tempi procedurali, fornendo riscontro entro 3 mesi, decorrenti dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

² Il Responsabile della prevenzione della corruzione avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione, e di custodire debitamente chiusa e sigillata la busta contenente i dati identificativi del segnalante, che procederà ad aprire solo per le esigenze istruttorie o a chiusura dell'istruttoria per darne riscontro al segnalante.

Il Responsabile anticorruzione, nell'ambito dell'attività istruttoria, svolge le seguenti attività secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1:

- rilascia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con persona segnalante e può richiedere integrazioni/chiarimenti a supporto della segnalazione;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute rappresentando la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, alle funzioni e agli organi aziendali preposti o agli enti / istituzioni esterne ognuno secondo le proprie competenze.

In particolare, l'RPCT si rivolgerà a:

- Autorità giudiziaria ordinaria (Procura della Repubblica) o contabile (Corte dei Conti), qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, evidenziando che trattandosi di una segnalazione soggetta a tutela, è necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Laddove l'Autorità giudiziaria o contabile richieda l'identità del segnalante, l'RPCT provvede a fornire detta informazione previa notifica a quest'ultimo;
- Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al D.lgs. n.231/2001, per le conseguenti opportune decisioni, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- DPO – Data Protection Officer qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni di disposizioni normative in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Direttore Generale e/o Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e Responsabile del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, qualora non oggetto della segnalazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti e nei limiti delle deleghe conferite loro, l'esercizio dell'azione disciplinare, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- eventuali altri soggetti aziendali competenti (Responsabile della Direzione operativa / Servizio di appartenenza) trasmettendo loro gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti - accuratamente anonimizzati - della segnalazione, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

In tutti i casi sopra esposti il RPCT provvederà ad omettere l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante.

Il RPCT riferisce sul numero e sulla tipologia delle segnalazioni ricevute, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti, all'interno della Relazione Annuale di cui all'art. 1 co 14 della L.190/2012, e ne tiene conto anche al fine di aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

9. FORME DI TUTELA

Oltre che ai destinatari della presente procedura, le misure di protezione previste dal Decreto si applicano anche:

- a. al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

In particolare, il sistema di protezione è rappresentato da:

9.1 Tutela della riservatezza

L'identità del whistleblower, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile.

La tutela dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è da riferirsi non solo al nominativo del *whistleblower* ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, compresa l'eventuale documentazione allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

L'identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità può essere rivelata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante sempre in ossequio a quanto previsto degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 679/201 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- sia avviato un procedimento penale;
- sia avviato un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti.

La segnalazione del whistleblower è sottratta all'accesso agli atti previsto agli artt. 22 e seguenti della L.241/90, nonché all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.lgs. 33/20013.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni che si fondano su voci sospetti e informazioni che lo stesso segnalante sa di essere non veritiere.

9.2 Protezione dalle ritorsioni

Nei confronti del *whistleblower* e dei soggetti previsti dall'art.3 del D.lgs. 24/2023 non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 24/2023 le comunicazioni di misure discriminatorie o ritorsive possono essere comunicata ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia

conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo è opportuno che il segnalante fornisca elementi oggettivi da cui dedurre la consequenzialità tra la segnalazione effettuata e la ritorsione.

Gli atti ritorsivi o discriminatori assunti in violazione dell'art. 17 del Decreto succitato sono nulli così come previsto dal comma 3 dell'art.19 del medesimo Decreto.

9.3 Limitazioni della responsabilità

La persona o l'ente di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023 che diffonda informazioni coperte dall'obbligo di segreto³, non incorre nei reati di rivelazione dei segreti di ufficio, o relativi alla violazione della tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali o qualora riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse fosse necessaria per svelare la violazione e qualora la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata secondo le condizioni previste dall'art. 16 del Decreto.

Salvo che il fatto costituisca reato non si configura, per la persona o l'ente di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023, una responsabilità civile e/o penale per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

10. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

11. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione comprensiva dei verbali trascritti e sottoscritti dal segnalante afferenti alle segnalazioni orali, e i dati raccolti nel corso dell'intera procedura di segnalazione, sono riservati e confidenziali e vengono archiviati in totale sicurezza sotto la responsabilità del RPCT e conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023, e del principio di cui agli artt. 5 par. 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 e art. 3 c. 1 del D.lgs. 51/2018.

³ ad esclusione di quelle afferenti ad informazioni classificate, segreto professionale forense o medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali comma 3 art.1 D.lgs. 24/2023.